



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO  
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA  
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ORDINANZA n. 1/2021

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO  
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID -19

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri:

del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;  
del 29 luglio 2020, con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;  
del 7 ottobre 2020, con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27 recante «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO l'art. 122 del predetto decreto-legge che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e che ne definisce funzioni e poteri, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020, n. 0006119 P4.8.1.4.1., con il quale, all'art. 1, il dott. Domenico Arcuri è stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, a cui sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122;

VISTO il decreto del Ministro della Salute 2 gennaio 2021 con il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 457 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è stato adottato il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;

PRESO ATTO della comunicazione del Ministro della salute al Commissario straordinario n. 0000006 del 03 gennaio 2021, finalizzata alla predisposizione di idonee condizioni di deposito, conservazione e trasporto dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, per il più sicuro svolgimento delle operazioni di acquisizione e distribuzione degli stessi;

TENUTO CONTO dell'imminente disponibilità di vaccini diversi e ulteriori rispetto a quelli BioNTech/Pfizer allo stato utilizzati;

CONSIDERATO che i nuovi vaccini presentano caratteristiche tecniche differenti rispetto al vaccino BioNTech/Pfizer, anche dal punto di vista dei requisiti per una loro corretta conservazione;

CONSIDERATO, altresì, che tali diverse caratteristiche consentono dal punto di vista sanitario l'utilizzo di una maggiore gamma di soluzioni per una sicura e corretta gestione dei nuovi vaccini;

RILEVATA la necessità di individuare con urgenza locali idonei per il deposito nazionale per i vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, in possesso di tutti gli elementi di sicurezza richiesti dalla natura dei beni da conservare e dall'importanza di una efficace conduzione della campagna vaccinale anti Covid in Italia;

CONSIDERATO che l'art. 109 del d.lgs. n. 219 del 2006 "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO  
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA  
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

direttiva 2003/94/CE" attribuisce allo Stato poteri di controllo e ispettivi dei magazzini e delle altre sedi in cui vengono conservati medicinali;

RITENUTO che la sede aeroportuale militare di Pratica di Mare – Hangar “Butler” sia luogo idoneo per il conferimento, la conservazione e la distribuzione dei vaccini sopra indicati;

**DISPONE**

**Art.1**

**(Individuazione deposito nazionale vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2)**

1. Per le motivazioni in premessa, il deposito nazionale vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è individuato nell'Aeroporto militare di Pratica di Mare (RM) – Hangar “Butler”.
2. Il Ministero della difesa mette a disposizione del Commissario straordinario la relativa porzione di demanio militare e i beni immobili destinati all'immagazzinamento dei vaccini, secondo le indicazioni tecniche fornite dal Ministero della salute e dall'Agenzia italiana del farmaco in esito ad apposito sopralluogo, curandone la sicurezza e tutto ciò che può occorrere per il loro corretto utilizzo; nomina il consegnatario dei beni mobili, afferenti al predetto deposito.
3. Il Ministero della difesa assicura, altresì, la sicurezza esterna del deposito e la sorveglianza armata dei beni in esso immagazzinati, nonché le operazioni di movimentazione e distribuzione dei vaccini sul territorio nazionale, in base alle indicazioni del Commissario straordinario.
4. Il Commissario straordinario mette a disposizione le attrezzature necessarie alla conservazione dei vaccini all'interno del deposito, assicurandone il mantenimento in esercizio in condizioni di efficienza e la permanenza in sito sino al termine della campagna vaccinale.
5. Il Ministero della salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria, con il supporto del settore ispettivo dell'Agenzia italiana del farmaco, mette a disposizione del Commissario straordinario un proprio dirigente farmacista che sarà responsabile, dal punto di vista tecnico sanitario, dell'applicazione delle buone pratiche e delle corrette modalità di conferimento, conservazione e rilascio dei vaccini presso il deposito nazionale individuato, coadiuvato da ulteriori tre dirigenti farmacisti.

**Art.2**

**(Copertura finanziaria)**

1. I Ministeri interessati operano nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
2. Dall'attuazione della presente ordinanza non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 04 gennaio 2021

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
PER L'EMERGENZA COVID-19  
Dott. Domenico Arcuri